



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

(PROVINCIA DI LUCCA)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

(testo integrato con modificazioni)

atti approvazione testo originario e successive modifiche ed integrazioni:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 27/09/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 29/04/2016

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 28/03/2019

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 18/09/2020

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 23/06/2021

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30/07/2021

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 20/05/2022

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 29/12/2022

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 20/04/2023

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 31/03/2025

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 22/12/2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3. Rifiuti urbani non domestici	5
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Art. 5. Soggetto attivo	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	7
Art. 6. Presupposto per l’applicazione della tassa	7
Art. 7. Soggetti passivi.....	8
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	9
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento	9
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	10
Art. 11. Superficie degli immobili.....	11
TITOLO III – TARIFFE	12
Art. 12. Costo di gestione.....	12
Art. 13. Determinazione della tariffa	12
Art. 14. Articolazione della tariffa	12
Art. 15. Periodi di applicazione della tassa	13
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche	13
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche.....	14
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche	14
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche.....	15
Art. 20. Scuole statali	15
Art. 21. Tariffa giornaliera.....	15
Art. 22. Tributo provinciale	16
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni	16
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche	16
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	17
Art. 25. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani, nonché per le utenze non domestiche che abbandonano il servizio in privativa	17
Art. 25-bis. Esclusione dalla corresponsione della quota variabile per utenze non domestiche	19
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	19
Art. 27. Agevolazioni	19
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	20
TITOLO V- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO	21
Art. 29. Obbligo di dichiarazione.....	21
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	21
Art. 31. Poteri del Comune	23
Art. 32. Accertamento.....	23
Art. 33. Sanzioni	24
Art. 34. Riscossione	24
Art. 35. Interessi.....	25
Art. 36. Rimborsi	25
Art. 37. Somme di modesto ammontare	25
Art. 38. Contenzioso	25
TITOLO VI –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	25
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni	25
Art. 40. Clausola di adeguamento.....	25
Art. 41. Disposizioni transitorie.....	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1 – comma 639- della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa della Tassa si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, sia domestici che non domestici, e lo spazzamento delle aree pubbliche e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2 e 183, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies) al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 3. Rifiuti urbani non domestici

1. Sono rifiuti urbani non domestici, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici prodotti dalle attività di cui agli allegati L-quater e L-quinqies alla Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. In conformità ai principi stabiliti dalla direttiva Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, rientrano tra i rifiuti urbani tutti i rifiuti, da qualunque fonte prodotti, che siano per natura e composizione simili ai rifiuti domestici, senza rilevanza dell'attività da cui vengono prodotti.

3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti urbani non domestici devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) Non devono avere le caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357 del 2014;
- b) Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dall'Autorità di Ambito e/o individuati dal soggetto affidatario del servizio;
- c) Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste nel contratto di servizio ad esempio:

- d) consistenza non solida, produzioni di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva pulverulenza.
- e) Non devono appartenere al seguente elenco:
 - Rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - Rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cave;
 - Rifiuti di imballaggi terziari;
 - Rifiuti non provenienti da superfici non assoggettate a pagamento di tassa.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.LGS. 3 aprile 2006 n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 5. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla stessa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, domestici o non domestici e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e sue pertinenze, compresi balconi, terrazze e loggiati coperti;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le soffitte delle utenze domestiche il cui accesso è costituito da una botola con o senza scala retrattile;

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche ad eccezione delle aree scoperte operative;
- d) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; per le parti in comune di un condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono dette parti comuni in via esclusiva. L'amministratore del condominio può farsi carico del tributo relativo alle suddette parti, salvo poi suddividerlo tra coloro che le utilizzano;
- e) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali connessi ad uso abitativo, ricreativo o associativo;
- f) gli stabili comunali adibiti in via continuativa a servizi istituzionali.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la presunzione di imponibilità, a titolo esemplificativo è integrata altresì:

- a) dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- b) dalla presenza di contratti di locazione, uso, comodato ecc. registrati presso l'Agenzia delle Entrate, non dichiarati all'ufficio Tributi;
- c) dalla presunzione derivante dalla dismissione o cessazione dell'uso non domestico di altri locali adibiti alle finalità aziendali o sociali, precedentemente occupati ed ovunque ubicati, circostanze risultanti da documenti in atti anche presso altri Enti, che farebbero quindi desumere la necessità di utilizzo dei locali in questione per il raggiungimento di tali finalità;
- d) ogni elemento rilevabile ai sensi dell'art. 31, può essere utilizzato per valutare la presunzione o l'effettivo inizio dell'utilizzo dei locali.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e non domestici o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di

questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, di contratti registrati inerenti una qualsiasi utilizzazione delle superfici ecc.;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) le superfici degli immobili che presentano le caratteristiche di inagibilità e/o inabitabilità di cui al vigente Regolamento Imu.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani domestici o non domestici e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/opericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le serre a terra dei produttori agricoli;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani domestici, urbani non domestici, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
- b) comunicare entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e la prova legale dell'avvenuto pagamento delle fatture.
- c) ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art.1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

La disapplicazione totale o parziale del presente comma verrà effettuata sulla base di analisi mirate per singole unità produttive.

4. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è ridotta forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività riduzioni percentuali coerenti con l'intensità di produzione di rifiuti speciali connessa all'unità produttiva.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici e assimilati.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27.12.2013 n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune avviserà i contribuenti delle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 11-bis – Gestione del servizio

1. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
2. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli standard qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa.
3. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale web dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
5. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della Tassa sui Rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e nell'art. 14 del presente Regolamento (comma 651, art. unico legge n. 147 del 2013).
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 659, della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 4 -comma 2- del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 10% dell'importo dei costi variabili delle utenze domestiche desunto dal Piano Finanziario.

Art. 15. Periodi di applicazione della tassa

1. La Tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o se il tributo è stato assolto dal detentore o possessore subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni che comportano una diminuzione della tariffa decorrono dal giorno di effettiva variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini ordinari, viceversa decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
3. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico ovvero di altro occupante solidalmente obbligato, nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente o, a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante giorno per giorno (online) da tutte le banche dati comunali (anagrafe, tributi, concessioni, ecc.) nonché da quelle di pubblica consultazione (catasto, conservatoria, registro, anagrafe tributaria, ecc.). Le variazioni avranno effetto dalle date effettive cui si riferiscono gli eventi (immigrazioni, emigrazioni, nascite, morti, ultimazione lavori, ecc.), salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per quelle a disposizione dei soggetti residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti viene quantificato nel seguente modo:

- a) n. 1 unità per le abitazioni con superficie imponibile fino a 50 mq;
- b) n. 2 unità per le abitazioni con superficie imponibile compresa tra 51 mq e 100 mq;
- c) n. 3 unità per le abitazioni con superficie imponibile oltre 100 mq.

4. Per i locali che costituiscono pertinenza delle abitazioni dei soggetti residenti e non residenti nel Comune, ai fini del calcolo della tassa, non si applica la parte variabile della tariffa (cat. 1/2).

5. I fabbricati diversi dalle civili abitazioni, luoghi di deposito, ecc. posseduti da soggetti residenti e non residenti, di fatto non contigui all'immobile principale ad uso abitativo cui è riferito il vincolo pertinenziale, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Le porzioni di unità immobiliare a destinazione abitativa regolarmente autorizzate dall'Ufficio Suap a svolgere attività ricettiva (ad esempio b&b, affittacamere non imprenditoriale, casa vacanze, albergo diffuso) o che svolgono tale attività senza autorizzazione comunale sono considerate utenze domestiche se l'unità immobiliare, o porzione di essa, all'interno della quale viene svolta l'attività ricettiva non è iscritta o iscrivibile catastalmente in categoria speciale quale albergo o agriturismo.

Per gli immobili di cui al comma precedente i componenti per la determinazione della quota variabile, fermo restando il numero massimo di 6 componenti attribuibili alle utenze domestiche, sono così determinati:

a) Per le unità immobiliari interamente destinate a svolgere attività ricettiva di carattere imprenditoriale, anche se stagionale, il numero dei componenti è pari al numero di posti letto autorizzati dal Suap o, in caso di esercizio

senza autorizzazione, a quelli dichiarati dal contribuente, fermo restando l'esercizio del potere di controllo da parte degli Uffici, ivi ricompresa la possibilità di determinare il numero dei componenti in maniera induttiva sulla base di presunzioni ex art. 2729, del Codice Civile;

b) Per le unità immobiliari promiscuamente destinate a svolgere attività ricettiva di carattere imprenditoriale, ciascuna porzione rappresenta un'autonoma utenza ai fini Tari che verrà tassata secondo le regole ordinarie per le utenze domestiche, limitatamente alla parte destinata a civile abitazione, e con le modalità di cui al punto precedente, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata ad attività ricettiva.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli uffici la modifica del codice stesso.

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'allegato A del presente Regolamento, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti.

Art. 21. Tariffa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione:

- a) locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- b) locali privati adibiti ad attività di pubblico spettacolo o intrattenimento per i quali verranno certificati i giorni di apertura da parte dell'autorità competente (SIAE)

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine, quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani domestici e non domestici.

4. Al pagamento della Tassa si provvede con le modalità ed i termini previsti per il versamento dal canone giornaliero di cui all'art. 1, commi 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per la tariffa giornaliera l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI.

5. Alla Tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tassa annuale.

7. Per le occupazioni giornaliere effettuate con mercati, anche in strutture attrezzate, occupanti suolo pubblico, la tassa giornaliera è sostituita dal canone di cui all'art. 1, commi 836 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

2. Il Tributo Provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo totale della Tassa stessa.

3. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune di Coreglia Antelminelli in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai

fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa. Il biocomposter è fornito dall'Amministrazione Comunale alle utenze domestiche previa apposita istanza da presentare al competente ufficio del Comune. È possibile l'utilizzo di un biocomposter di proprietà del cittadino, con caratteristiche similari a quello fornito dal Comune, previa comunicazione da presentare all'Ufficio. La riduzione opererà dal giorno della richiesta.

L'Amministrazione Comunale controlla i biocomposter e procede con la revoca della riduzione in caso di non corretto utilizzo degli stessi.

2. La riduzione di cui al punto precedente cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. La tariffa è applicata nella misura di 1/3 (un terzo) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Questa riduzione non si cumula con quelle indicate nel comma 1 del presente articolo.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La Tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applica il secondo comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani, nonché per le utenze non domestiche che abbandonano il servizio in privativa

1. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani non domestici assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e produzione della relativa fattura, legalmente quietanzata, per importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al riciclo.

2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art 183, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero presso soggetti diversi dal Gestore, rifiuti urbani non domestici speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, senza tuttavia ricorrere integralmente al mercato ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani non domestici assimilati agli

urbani, il cui avvio a recupero, esclusa l'attività di raccolta, rappresenti in effetti un costo per l'ente gestore, nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani non domestici assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno (la produzione annua complessiva stimata di rifiuti è calcolata come prodotto tra il coefficiente presunto di produzione dei rifiuti (Kd) della categoria di utenza non domestica di appartenenza approvato con la delibera tariffaria per l'anno solare di riferimento e la superficie soggetta a tassazione.).

La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati		Riduzione della quota variabile
Da %	A %	
20	40	5%
40,01	60	10%
Oltre 60%		15%

Nel computo della quantità di rifiuti urbani non domestici avviati al riciclo non si tiene conto degli imballaggi secondari e terziari.

4. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente entro il 30 giugno successivo all'anno per il quale si richiede la riduzione, con allegata la seguente documentazione idonea a dimostrare l'effettiva destinazione a riciclo dei rifiuti prodotti:
 - a) MUD, con la ricevuta di avvenuta presentazione;
 - b) nel caso in cui il MUD non sia previsto per legge: contratti, fatture, formulari controfirmati a destinazione ecc. La riduzione opera mediante compensazione dell'importo dovuto alla prima scadenza utile.
 5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che effettuano la scelta di ricorrere al mercato per il recupero di tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prodotti, nessuno escluso, sono esentate dalla corresponsione della quota variabile della Tassa. In caso di cessazione anticipata della volontà di ricorrere al mercato, l'utenza torna soggetta alla corresponsione della quota variabile dalla data di comunicazione della volontà al gestore del servizio o, se antecedente, dalla data in cui il servizio di raccolta viene nuovamente attivato. Del ricorso al mercato e dell'eventuale rinuncia allo stesso deve essere data notizia mediante la presentazione della dichiarazione, al Comune, nei seguenti termini:
 - a) per l'anno di tassazione 2022: entro il 31 maggio 2021;
 - b) per l'anno di tassazione 2023 e successivi: entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.
- Ai fini del controllo dell'effettiva spettanza dell'esclusione dalla corresponsione della variabile di cui al presente comma, si applica l'art. 8, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 25-bis. Esclusione dalla corresponsione della quota variabile per utenze non domestiche

1. A decorrere dall'anno 2021, i locali e le aree scoperte che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani non domestici all'interno dei quali non viene esercitata un'attività produttiva, commerciale o relativa a servizi in genere, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa se vengono rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) sono relativi ad un'attività imprenditoriale cessata o inattiva o che comunque non svolge all'interno del locale o dell'area in oggetto alcuna attività, nemmeno di deposito o stoccaggio di merci, materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti o qualsiasi altro materiale e/o attrezzatura;
- b) non hanno i requisiti per beneficiare dell'esclusione completa dal pagamento della tassa di cui all'art. 8, del presente regolamento;
- c) sono inutilizzati, vuoti e privi di utenze di rete attive.

2. I requisiti di cui al precedente comma devono essere attestati dal soggetto passivo con la presentazione, entro i termini ordinari, della dichiarazione, corredata di un'autocertificazione della sussistenza dei requisiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta dall'imprenditore individuale oppure dal legale rappresentante dell'ente di natura collettiva.

3. L'agevolazione spetta per la parte dell'anno in cui si concretizzano i presupposti di cui al comma 1, e a far data dalla data di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 2.

4. Per i controlli e l'accertamento si applica l'art. 8, comma 3, del presente regolamento.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La Tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% (rid.60%) per le utenze poste a una distanza di oltre 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato in proiezione topografica come risultante dalla planimetria dei punti di raccolta.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.
3. La Tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Enti del terzo settore, istituzioni assistenziali e religiose, per i locali destinati al perseguimento delle finalità istituzionali e con esclusione dei locali destinati ad attività commerciale: riduzione del 80% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) Associazioni culturali, sportive, di promozione del territorio, per i locali destinati al perseguimento delle finalità istituzionali e con esclusione dei locali destinati ad attività commerciale: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;

- c) Esercizi pubblici nelle frazioni di montagna,: riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile; Tale agevolazione è riservata alle attività quali ristoranti, bar, negozi e botteghe (nello specifico alle categorie tariffarie 2.13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli) , 2.14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), 2.15 (Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), 2.17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), 2.18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista), 2.19(Carrozzeria, autofficina, elettrauto), 2.22(Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 2.23(Mense, birrerie, hamburgerie), 2.24(Bar, caffè, pasticceria), 2.25(Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 2.26(Plurilicenze alimentari e/o miste), 2.27(Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio)), e non si applica alle attività ricettive, per le quali sono previste le agevolazioni di cui ai successivi commi da d) a f) e l'inquadramento tariffario, ove ne ricorrano i presupposti, di cui all'art. 17, c. 8 del presente Regolamento.
- d) Agriturismo, bed and breakfast con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
- e) Agriturismo, bed and breakfast senza autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- f) Residence: riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile;
- g) Attività di produzione e/o vendita fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio (tabella 3a, categoria 27, Allegato 1 D.P.R. n. 158/99): riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere da c) ad e) non spettano in caso di classificazione dell'utenza ai sensi dell'art. 17, comma 8.

4. Si applica il secondo comma dell'articolo 23.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Il cumulo di riduzioni ed agevolazioni non può superare in ogni caso la misura del 70% della parte fissa e della parte variabile, con eccezione dei periodi di assenza o sospensione del servizio per i quali si applicherà l'art. 26 in combinato disposto con il presente e delle agevolazioni di cui al precedente articolo, comma 1, lettere da a) a c).

TITOLO V- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della stessa ed in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, a condizione che le variazioni possano essere reperite dalle banche dati a disposizione dell'ufficio tributi.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro obbligato in solido nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo con una delle seguenti modalità:
- a) direttamente all'Ufficio Tributi;
 - b) a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità;
 - c) a mezzo PEC.
2. Nel caso in cui la dichiarazione si riferisca alla richiesta di riduzioni e/o agevolazioni per la cui verifica sia prevista la possibilità di un controllo puntuale da parte dell'ente (ad esempio per gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici privi di mobilio), la concessione decorrerà dal giorno della dichiarazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della Tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di altro obbligato solidalmente;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o

cessazione;

- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- h) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- j) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- k) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
- l) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi, a mezzo posta ordinaria, a mezzo fax allegando fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, posta elettronica o PEC. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della Tassa sui Rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla Tassa stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente o documenti utili ai soli fini della dimostrazione dei periodi di utilizzo, variazione o cessazione dell'attività, nel rispetto della normativa sulla privacy nel contesto di un accertamento tributario. Il funzionario può altresì richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla Tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla Tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri

stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Per la rateizzazione degli avvisi di accertamento si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale delle Entrate vigente.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. L'amministrazione può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione interna delle unità immobiliari, di fornire la relativa superficie (metri quadrati), il numero degli occupanti, detentori e proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse, qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari dei locali ad uso privato, commerciale o industriale. Per tale finalità viene assegnato un termine per provvedere secondo le modalità operative prescelte. Gli amministratori e/o i proprietari cui venga indirizzata la richiesta sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguente alla numerazione.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tassa dovuta in base alle dichiarazioni si applica la sanzione del 30% sull'importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della Tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di inesatta o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della Tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o inesatta risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'inesatta o incompleta dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di giustizia tributaria di primo grado, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della Tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative

per la violazione di norme tributarie di cui ai D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune di Coreglia Antelminelli riscuote la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate annuali scadenti rispettivamente il 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 2 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. Il Comune ha la facoltà di avviare, anche in via sperimentale, altre forme di riscossione in conformità alle disposizioni pro-tempore vigenti.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

3. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.

Art. 34-bis – Rateazione dei pagamenti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;
- b) agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Ato Toscana Costa;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

2. Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 100,00.

3. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.

4. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscossione.

5. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate, purché non superiori al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) con conguaglio sul primo documento di riscossione utile;
 - b) con pagamento a mezzo bonifico bancario;
 - c) con compensazione su eventuali somme a debito del contribuente nei confronti dell'Ente.
4. Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad Euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.LGS. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune di Coreglia Antelminelli continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della previgente forma di prelievo sui

rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata in vigore disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti
1) Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2) Cinematografi, teatri
3) Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5) Stabilimenti balneari e aree scoperte operative
6) Autosaloni, esposizioni
7) Alberghi con ristorante
8) Alberghi senza ristorante
9) Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10) Ospedali
11) Uffici, Agenzie
12) Banche, e istituti di credito, studi professionali
13) Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14) Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15) Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16) Banchi di mercato beni durevoli
17) Barbiere, estetista, parrucchiere
18) Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19) Autofficine, carrozzerie, elettrauto
20) Attività industriali con capannoni di produzione
21) Attività artigianali di produzione beni specifici
22) Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23) Birrerie, Hamburgerie, Mense
24) Bar, caffè, pasticceria
25) Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26) Plurilicenze alimentari e miste
27) Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28) Ipermercati di generi misti
29) Banchi di mercato generi alimentari
30) Discoteche, night club